



*[Handwritten signature]*

Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica di vari elementi (art. 5 della Legge). Particolare menzione merita lo "elemento" costituito dal "risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di R.M. di categoria B." Ciò vuol dire che, quando il bilancio è fiscalmente passivo, occorre procedere alla valutazione di quello che il legislatore definisce risultato negativo, secondo i criteri validi per l'accertamento del reddito mobiliare. In tal modo, si ottiene una componente negativa del reddito imponibile complessivo, considerato nei modi di cui all'art. 5. È interessante notare che fanno altresì parte del reddito imponibile i redditi esenti da imposta in forza di leggi speciali e quelli che sotto qualsiasi forma, anche mediante imposte sostitutive, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti di imposta.

L'imposta si applica, ai sensi dell'art. 6, con l'aliquota dello 0,75% sul patrimonio imponibile e con l'aliquota del 15% sulla parte di reddito che eccede il 6% del patrimonio imponibile. Con la contemporanea

